Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Giovedì 7 Marzo — Numero 56

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. **32**;	L. **17**;	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:		» **36**;	» **19**;	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:		» **80**;	» **41**;	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarî . . . . L. **0.25** } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — ***all'Estero cent.* 35**

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 70 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute la legge 15 agosto 1897, n. 383, sulle Casse pensioni e di mutuo soccorso per il personale delle Reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, e la legge 29 marzo 1900, n. 101, circa i provvedimenti definitivi per gl'Istituti di previdenza del personale ferroviario;

Vedute le deliberazioni in data 28 giugno e 27 luglio 1900 del Consiglio d'amministrazione della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo; in data 19 luglio 1900 del Consiglio d'amministrazione della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica; in data 24 giugno e 23 luglio 1900 del Consiglio d'amministrazione della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, con le quali, in esecuzione delle citate leggi, fu creato il nuovo Istituto di previdenza a favore del personale assunto in servizio dal 1° gennaio 1897, e ne fu approvato il relativo Statuto organico;

Veduto lo Statuto organico predetto;

Veduto il parere del Consiglio della Previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di concerto coi Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo Statuto organico del nuovo Istituto di Previdenza per il personale assunto in servizio dal 1° gennaio 1897 dalle Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, composto di sessantadue articoli e di due tabelle *A* e *B*, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Il Comitato amministrativo del nuovo Istituto deve comunicare al Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio e al Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale delle strade ferrate), il rapporto annuale di cui all'articolo 48 dello Statuto organico, i bilanci tecnici e le notizie statistiche che saranno ad esso richieste.

Art. 3.

Per la vigilanza, di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 1900, n. 101, ciascuno dei tre Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici e del Tesoro, nominerà un proprio delegato scelto fra i funzionari da esso dipendenti.

Il decreto Ministeriale di nomina determinerà il tempo per il quale i delegati durano in funzione.

Art. 4.

A ciascuno dei tre Ministeri predetti dev'essere comunicato l'avviso di convocazione del Comitato amministrativo dell'Istituto, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. All'avviso di convocazione deve essere unito l'ordine del giorno.

I delegati governativi presenti all'adunanza hanno diritto di fare sugli argomenti in discussione tutte quelle osservazioni che credono opportune, le quali saranno inserite nel verbale. Ciascuno di essi ha inoltre facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che ritenga contrarie alle disposizioni statutarie o all'interesse dell'Istituto. Di questa sospensione dev'essere immediatamente informato il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, sentiti gli altri due Ministeri interessati, confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto nel termine di 15 giorni da quello dell'adunanza del Comitato.

Nel caso di conferma della sospensione, il Comitato amministrativo dell'Istituto sarà immediatamente convocato per le definitive risoluzioni da prendersi, e qualora non intervenga un accordo fra esso e il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, questo può annullare la deliberazione la cui esecuzione era stata sospesa.

Contro l'annullamento, il Comitato amministrativo dell'Istituto ha diritto di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 5.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, quand'anche nessuno dei delegati governativi abbia esercitata l'accennata facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato amministrativo, potrà tuttavia, sentiti gli altri due Ministeri interessati, sospendere l'esecuzione stessa entro 7 giorni da quello dell'adunanza, qualora ritenga le deliberazioni contrarie alle disposizioni statutarie o all'interesse dell'Istituto.

Si applicheranno anche in tal caso le disposizioni del 2° e 3° capoverso dell'articolo precedente.

Decorsi 7 giorni da quello dell'adunanza, senza che dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio siano state fatte pervenire osservazioni all'Istituto, le deliberazioni divengono esecutive.

Art. 6.

I delegati governativi che hanno assistito all'adunanza devono comunicare entro 2 giorni al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e a quello da cui rispettivamente dipendono un sunto della discussione avvenuta e le deliberazioni prese dal Comitato, con tutte quelle osservazioni in merito alle medesime che ritengono opportune.

Art. 7.

Il nuovo accertamento sanitario di cui nell'articolo 53, capoverso, dello Statuto, può essere richiesto anche da uno dei delegati governativi, e si applicheranno in tal caso le disposizioni contenute nello stesso articolo 53, 1° e 2° capoverso.

Art. 8.

I delegati governativi hanno diritto d'ispezionare i libri, i registri contabili e, in generale, tutti gli atti che si riferiscono alla gestione dell'Istituto e di seguire i lavori inerenti alla compilazione dei bilanci tecnici.

Art. 9.

Le modificazioni che eventualmente occorresse di proporre nello Statuto organico o nelle norme per la distribuzione agli agenti collocati a riposo o ai loro aventi diritto delle somme accumulate nel conto collettivo, dovranno essere approvate con procedimento analogo a quello fissato negli articoli 1 e 7 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
BRANCA.
G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

STATUTO

dell'Istituto di previdenza per il personale ferroviario

Articoli 1 a 16 della legge 29 marzo 1900, n. 101

TITOLO I.

Scopo e patrimonio dell'Istituto di previdenza.

Art. 1.

Costituzione dell'Istituto. — In esecuzione dell'articolo 1 della legge 29 marzo 1900, n. 101, è costituito presso la Società Italiana della Rete { **Mediterranea** / **Adriatica** / **Sicula** } un Istituto di previdenza avente per base il sistema del conto individuale, a favore del personale indicato nell'articolo 3.

Art. 2.

Composizione e scopo dell'Istituto. — L'Istituto di previdenza è composto di due Sezioni, che hanno ciascuna patrimonio ed ordinamento distinti.

Ciascuna Sezione ha per iscopo di costituire a favore dei propri compartecipanti, delle loro vedove e dei loro figli minori, un capitale convertibile anche in assegni, vitalizi o temporanei, ai termini del presente Statuto.

La seconda Sezione provvede altresì al servizio sanitario ed ai sussidi di malattia, come al titolo III.

Le due Sezioni possono provvedere al servizio di indennità, in caso di infortunio sul lavoro, a norma della legge del 17 marzo 1898, n. 80, e giusta le disposizioni speciali di cui al titolo IV del presente Statuto.

Art. 3.

Ammissione all'Istituto. — Gli agenti che, dopo il 31 dicembre 1896, abbiano ottenuta od ottengano la nomina ad impiego, esclusi gli avventizi, partecipano obbligatoriamente all'Istituto, e sono inscritti:

nella prima Sezione quelli retribuiti con stipendio in ragione d'anno o di mese;

nella seconda Sezione quelli con paga giornaliera.

Art. 4.

Patrimonio dell'Istituto. — Il patrimonio di ciascuna Sezione è costituito:

1° dalle ritenute ordinarie sugli stipendî, assegni ed indennità dei compartecipanti;

2° dalle ritenute straordinarie;

3° dai depositi volontari dei compartecipanti;

4° dai contributi della Società;

5° dai proventi accessorî destinati a ciascuna Sezione nella misura fissata dall'articolo 9;

6° dai proventi straordinari di qualsiasi specie e particolarmente per legati, donazioni, devoluzioni e caducità;

7° dagli utili derivanti dall'impiego dei capitali amministrati dall'Istituto;

8° dal fondo di riserva per rischio.

Art. 5.

Ritenute ordinarie. — Le ritenute ordinarie a carico del personale di cui al n. 1 dell'articolo precedente, sono costituite:

1° pei compartecipanti alla prima Sezione dal 5,50 per cento sugli stipendî lordi, da prelevarsi di mese in mese, per tutta la durata del servizio. Questa ritenuta si effettua altresì:

a) sugli assegni purchè l'Amministrazione li abbia dichiarati parte integrale dello stipendio;

b) sulle indennità di percorrenza e sui premî che si pagano al personale viaggiante; quali competenze, agli effetti del presente Statuto, sono commisurate in una somma eguale al terzo dello stipendio per i capi e sotto capi conduttori principali, controllori viaggianti, capi conduttori, capi frenatori, guardia freni e frenatori, ed in una somma eguale alla metà dello stipendio per i macchinisti e fuochisti;

c) sull'ammontare del compenso in denaro per alloggio gratuito cui il compartecipante abbia diritto in ordine alle disposizioni regolamentari: l'alloggio in natura è valutato alla stessa stregua del relativo eventuale compenso in denaro stabilito dalle disposizioni suddette.

2° pei compartecipanti alla seconda Sezione dal 3,50 per cento sulle paghe lorde o sulle competenze accessorie per lavori a cottimo e straordinari.

Nel caso in cui il compartecipante all'Istituto subisca una riduzione di stipendio per sospensione, congedo, malattia, aspettativa, o disponibilità, gli si continuano le ritenute, come se la riduzione non esistesse; però pel compartecipante alla seconda Sezione cessa la ritenuta durante il tempo in cui viene corrisposto il sussidio di malattia.

Art. 6.

Ritenute straordinarie. — Le ritenute straordinarie a carico dei compartecipanti sono costituite:

1° dal decimo dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno, di cui i compartecipanti sono provvisti all'atto della nomina.

Pei compartecipanti che all'atto della nomina hanno compiuto l'età di 30 anni, il detto decimo viene aumentato di tanti centesimi dello stipendio o della paga, quanti sono gli anni compiuti al di là del trentesimo. Le frazioni d'anno eccedenti i sei mesi si computano per un intero anno; le inferiori si trascurano.

2° dal dodicesimo di ogni aumento annuo di stipendio o di paga, da prelevarsi nel primo mese dal quale comincia l'aumento.

Nel caso di riduzione dello stipendio o della paga, il compartecipante non è sottoposto alla ritenuta del *dodicesimo* sugli aumenti che possa ottenere in seguito, fino a concorrenza della riduzione sofferta.

Il decimo di cui sopra può essere pagato in una sola volta all'atto della nomina, ovvero in *ventiquattro* rate mensili consecutive.

Art. 7.

Depositi volontari. — I depositi volontari dei compartecipanti non devono mai eccedere per ogni mese l'importo del quinto dello stipendio mensile o della paga ragguagliata a mese.

Solamente nel caso di riammissione, l'agente ha facoltà di versare, a titolo di deposito volontario, il capitale già riscosso quando abbandonò il servizio.

Art. 8.

Contributo della Società. — La Società versa mensilmente all'Istituto di previdenza:

1° pei compartecipanti alla prima Sezione:

un contributo dell'8 per cento degli stipendî lordi, assegni ed indennità indicati al n. 1 dell'articolo 5;

un contributo pari alle ritenute straordinarie di cui all'articolo 6;

2° pei compartecipanti alla seconda Sezione:

un contributo del 4,20 per cento sulle paghe o sulle competenze accessorie indicate al n. 2 del citato articolo 5;

un contributo pari alle ritenute straordinarie di cui allo articolo 6.

Art. 9.

Proventi accessorî. — I proventi accessorî assegnati alla Cassa pensioni e quelli assegnati al Consorzio di mutuo soccorso, sono ogni anno ripartiti: i primi fra la Cassa pensioni e la prima Sezione dell'Istituto, i secondi fra il Consorzio di mutuo soccorso e la seconda Sezione, in ragione dell'ammontare degli stipendî, assegni ed indennità sottoposti a ritenute, di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

I proventi accessorî sono costituiti:

per la prima Sezione: dal prodotto della vendita dei biglietti per ingresso alle stazioni;

per la seconda Sezione:

a) dall'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

b) dall'introito netto della vendita degli oggetti abbandonati in qualunque luogo appartenente alla Rete;

c) dall'introito netto della vendita delle tariffe, degli orari e delle note di spedizione;

d) dalle somme messe a disposizione delle parti per eccedenza di tassazione e prescritte, dedotto l'importo dei rilievi inesigibili;

e) dalle eccedenze di cassa riscontrate nelle gestioni delle stazioni.

Le maggiori entrate che potranno venire in seguito assegnate in comune alle Casse pensioni e soccorso ed all'Istituto, saranno ripartite nel modo indicato in principio del presente articolo.

TITOLO II.

Ripartizione ed assegnazione delle entrate.

Art. 10.

Ripartizione delle entrate. — Le entrate di cui all'articolo 4, sono, per ciascuna Sezione, distinte in due conti: *individuale* e *collettivo.*

Il conto *individuale* deve essere tenuto distinto per ciascun compartecipante ed è costituito dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico del compartecipante stesso, dai contributi della Società, dai depositi volontari e dal prodotto dell'impiego dei detti fondi.

Il conto *collettivo* è costituito da tutti gli altri proventi di cui all'articolo 4, e dalle somme appartenenti ai conti individuali, le quali risultino disponibili a norma degli articoli 18, 26 e 37.

Art. 11.

Conto individuale: — Per ogni compartecipante viene aperto un conto individuale nel quale devono tenersi separate le somme accumulate:

1° colle ritenute ordinarie e straordinarie;

2° coi contributi della Società;

3° coi depositi volontari di cui all'articolo 7.

Ciascuna delle dette somme viene annualmente aumentata dei relativi interessi liquidati al 31 dicembre dell'anno precedente, in base a quelli effettivamente realizzati coll'impiego dei capitali dell'Istituto.

Il compartecipante finchè è in attività di servizio non può disporre in alcun modo delle somme registrate nel suo conto individuale, il quale viene chiuso al momento della sua cessazione dal servizio senza computare gli interessi dell'anno in corso.

Art. 12.

Conto collettivo. — Il conto collettivo ha per iscopo di aumentare l'importo delle somme assegnate col conto individuale ai compartecipanti collocati a riposo, alle vedove ed ai figli minori di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Per la distribuzione delle somme accumulate nel conto collettivo, si osserveranno le norme da approvarsi con decreto Reale, ai sensi dell'articolo 7 della legge del 29 marzo 1900, n. 101.

Art. 13.

Condizioni per la liquidazione del conto individuale ai compartecipanti. — Le somme accumulate nel conto individuale sono assegnate ai compartecipanti che siano stati collocati a riposo, sia in seguito a loro domanda, sia d'ufficio:

1° quando abbiano compiuto 30 anni di compartecipazione all'Istituto e 60 anni di età, se addetti ai servizi sedentari; e 25 anni di compartecipazione all'Istituto e 55 di età, se addetti ai servizi attivi specificati nella tabella *A* annessa al presente Statuto;

2° quando il collocamento a riposo dipenda da invalidità debitamente accertata, purchè l'agente abbia compiuto il 15° anno di compartecipazione all'Istituto;

3° quando il collocamento a riposo, qualunque sia la durata della compartecipazione, dipenda da invalidità permanente che abbia per causa diretta ferite od altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero febbri miasmatiche contratte, a seguito di permanenza per ragioni di servizio, in località che, con disposizioni d'indole generale, l'Amministrazione abbia riconosciute infette dalla malaria.

I compartecipanti che siano stati addetti tanto ai servizi sedentari quanto ai servizi attivi, possono conseguire l'assegnazione del conto individuale dopo raggiunti 25 anni di compartecipazione e 55 di età, quando la durata nei servizi attivi sia stata complessivamente di almeno 15 anni.

La tabella *A*, di cui sopra, non potrà essere modificata che per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici su proposta della Società e sentito il Comitato dell'Istituto.

Art. 14.

Collocamento a riposo per misura amministrativa. — Le somme accumulate nel conto individuale sono anche assegnate ai compartecipanti che sieno stati dispensati definitivamente dal servizio per misura amministrativa in base ai regolamenti sul personale, prima d'aver raggiunto i limiti indicati nel n. 1 dell'articolo 13 e purchè abbiano compiuto 15 anni di compartecipazione.

Art. 15.

Condizioni per la liquidazione del conto individuale alle vedove ed ai figli minori. — Le somme accumulate nel conto individuale del compartecipante morto in attività di servizio dopo 15 anni di compartecipazione, sono assegnate alla vedova ed ai figli minori, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, nella misura stabilita dal presente Statuto, purchè il matrimonio della vedova col partecipante e, se trattisi di figli di precedente matrimonio, quello dal quale essi sono nati, o la legittimazione, siano di almeno due anni antecedenti al giorno della morte del compartecipante, e siano avvenuti prima che egli abbia compiuta l'età di 50 anni.

Per la vedova occorre inoltre che contro di essa non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza definitiva di separazione.

La condizione che il matrimonio o la legittimazione abbiano preceduto di due anni almeno la morte del compartecipante, non si richiede quando questa sia avvenuta in conseguenza di febbri miasmatiche contratte in seguito a permanenza, per ragioni di servizio, in località che, con disposizioni d'indole generale, l'Amministrazione abbia riconosciute infette dalla malaria, od in conseguenza di ferite o lesioni riportate nell'esercizio delle proprie attribuzioni, nel qual caso, però, occorre che il matrimonio o la legittimazione siano avvenuti prima dell'infortunio.

Art. 16.

Assegnazione delle ritenute e dei depositi volontari. — In qualunque tempo il compartecipante cessi dal servizio, anche prima dei termini stabiliti dall'articolo 13, ha diritto di riscuotere le somme accumulate colle sue ritenute e cogli interessi calcolati fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale diritto spetta anche alla vedova contro la quale non sia stata pronunziata, per sua colpa, sentenza definitiva di separazione ed ai figli minori legittimi o legittimati del compartecipante.

I diritti accennati nei precedenti alinea non possono esercitarsi quando l'agente sia destituito in base ai regolamenti disciplinari.

I depositi volontari di cui all'articolo 11, n. 3, coi relativi interessi calcolati fino al 31 dicembre precedente, possono sempre essere ritirati dal compartecipante, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui, in qualunque tempo e per qualunque causa il compartecipante lasci il servizio.

Art. 17.

Somme del conto individuale che passano al conto collettivo. — Le somme del conto individuale le quali non sono assegnate a norma degli articoli precedenti, passano, per diciannove ventesimi al conto collettivo, e per un ventesimo al fondo di riserva per rischio di cui nell'articolo 21.

Art. 18.

Computo del tempo di compartecipazione. — La durata della compartecipazione si calcola dal giorno in cui l'agente fu iscritto all'Istituto e per tutto il periodo di tempo durante il quale fu sottoposto alle ritenute di cui all'articolo 5.

Pel compartecipante alla seconda Sezione vengono considerati come tempo utile, agli effetti della compartecipazione, anche i periodi pei quali fu ad esso corrisposto il sussidio di malattia.

Art. 19.

Procedimento per la liquidazione dei conti individuali. — Il conto individuale viene liquidato sulla richiesta degli aventi diritto, i quali dimostrino, con documenti, di trovarsi nelle condizioni prescritte dal presente Statuto.

Art. 20.

Assegni vitalizi e temporanei. — Le somme liquidate ai termini degli articoli 13, 14 e 15, dopo aver prelevato il 2 per cento per il fondo di riserva per rischio, di cui nell'articolo seguente, sono convertite, pei compartecipanti in assegni vitalizi, per le vedove in assegni durante la vedovanza, e per i figli in assegni durante l'età minore.

Il servizio degli assegni vitalizi e temporanei sarà fatto dall'Istituto.

Art. 21.

Il fondo di riserva per rischio sarà formato:

a) da un ventesimo delle somme che, secondo l'articolo 17, passano dai conti individuali al conto collettivo;

b) dal 2 per cento delle somme liquidate per essere convertite in assegni vitalizi.

Art. 22.

Pagamenti in capitale. — Le somme di cui all'articolo precedente sono corrisposte in una sola volta in capitale, quando la compartecipazione all'Istituto sia minore di 15 anni, o l'assegno vitalizio o temporaneo corrispondente risulti in complesso minore di lire 300 annue.

Il Comitato stabilirà di volta in volta la ripartizione fra gli aventi diritto delle somme assegnate in capitale.

Art. 23.

Assegni ai compartecipanti della 1ª Sezione. — Le somme spettanti al compartecipante alla 1ª Sezione ai termini degli articoli 13 e 14 sono convertite in assegni vitalizi o temporanei nel modo seguente:

Se il compartecipante ha moglie, ma non ha figli, il vitalizio dev'essere fatto anche a favore della moglie, pagabile durante la sua vedovanza, e nella misura della metà del vitalizio dell'agente.

Se oltre la moglie, il compartecipante ha pure dei figli minori, il di lui assegno vitalizio deve essere fatto anche a favore dei figli nella misura di un quarto dell'assegno paterno, complessivamente fino ai 21 anni compiuti.

Se invece il compartecipante ha solamente figli minori in numero di due o più, l'assegno deve essere fatto anche a loro favore in parti eguali, nella misura della metà di quello del padre, da pagarsi fino alla maggiore età.

Nel caso di un solo figlio, l'assegno temporaneo sarà nella misura di un quarto di quello paterno, da pagarsi fino alla maggiore età.

Quando la moglie ed i figli minori del compartecipante non si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 15, il vitalizio al compartecipante si effettua unicamente a suo favore.

Art. 24.

Assegni ai compartecipanti della 2ª Sezione. — Le somme assegnate, ai termini degli articoli 12 e 13, al compartecipante della 2ª Sezione, al momento del collocamento a riposo, sono convertite in assegno vitalizio a suo favore.

Art. 25.

Assegni alle vedove ed ai figli minori dei compartecipanti morti in attività di servizio. — Se il compartecipante morto in attività di servizio lascia la moglie e i figli minori con diritto all'assegnazione delle somme accumulate nel suo conto individuale giusta l'articolo 15, l'assegno temporaneo di ciascun figlio minorenne deve essere eguale al terzo dell'assegno della madre.

Art. 26.

Limite degli assegni vitalizi. — L'assegno vitalizio a favore del compartecipante non deve superare il limite dei 4/5 dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo stabilito per gli impiegati dello Stato, se si tratta di compartecipanti della 1ª Sezione, e quello di lire 2,50 al giorno per i compartecipanti della 2ª Sezione.

L'assegno vitalizio a favore delle vedove dei compartecipanti morti in attività di servizio, non deve superare:

1º per le vedove degli inscritti alla 1ª Sezione i due quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 4000;

2º per le vedove degli inscritti alla 2ª Sezione lire 1,25 al giorno.

Le eventuali eccedenze sui limiti di cui sopra sono devolute in valore capitale al conto collettivo.

TITOLO III.

Servizio sanitario e sussidî di malattia ai compartecipanti della seconda Sezione.

Art. 27.

Oneri generali. — Sono a carico della 2ª Sezione i seguenti oneri, limitatamente però verso il personale della Società in attività di servizio, assunto dopo il 31 dicembre 1896:

1º la verifica delle malattie;

2º la fornitura dei febbrifughi nei casi determinati da malaria per iscopo preservativo o terapeutico;

3º la fornitura e la manutenzione degli apparati ortopedici, arti artificiali e simili; però pel personale non iscritto alla 2ª Sezione, la fornitura e la manutenzione sono limitate alle lesioni per causa di servizio;

4º la manutenzione degli apparecchi di salvataggio e la rifornitura delle cassette di soccorso.

Le spese del servizio sanitario fatte dalla 2ª Sezione nell'interesse della Società o relative al personale non compartecipante alla Sezione stessa, vengono annualmente rimborsate dalla Società all'Istituto.

Art. 28.

Oneri speciali. — La 2ª Sezione assume verso i propri compartecipanti in attività di servizio:

1º la cura medico-chirurgica prestata dai sanitari sociali, esclusa la spesa occorrente per gli ispettori sanitari della Società e per gli impiegati degli uffici relativi;

2º le spese di medicinali occorse durante le accertate malattie, per le quali l'agente trovasi in istato di assenza dal servizio, entro i limiti della tariffa adottata d'accordo fra gli Istituti delle tre Società;

3º il ricovero negli ospedali, nel quale caso sarà devoluta alla Sezione metà dell'importo del sussidio di malattia, durante la degenza all'ospedale, non mai però oltre l'ammontare totale delle rette;

4º le spese per le cure balnearie giudicate necessarie durante le malattie o per le malattie sofferte di recente, escluso il trattamento di vitto ed alloggio, senza pregiudizio del sussidio di malattia qualora competa;

5º le spese pel trasporto degli ammalati e dei feriti alla loro abitazione od agli ospedali;

6º le spese funerarie calcolate sulla base del 5 per cento della paga annua dell'agente, con un minimo di lire 30.

Art. 29.

Sussidio di malattia. — Il sussidio di malattia è commisurato ai due terzi della paga e si concede al compartecipante che sia stato sottoposto alla ritenuta ordinaria almeno da un mese e quando sia, durante la malattia, privato della paga stessa.

Art. 30.

Limitazione del sussidio. — Il compartecipante della 2ª Sezione non ha diritto a sussidio di malattia:

1° nelle tre prime giornate di malattia;

2° nei giorni festivi quando, di regola, nei detti giorni non gli sia corrisposta la paga;

3° nei giorni di malattia occasionata da disordini, vizi, ferito o lesioni riportate in rissa o da prestazioni estranee al servizio della Società;

4° quando rifiuti di essere ricoverato all'ospedale, o in genere non si assoggetti alle prescrizioni dei medici del Consorzio o sociali.

Nel corso di ciascun anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il compartecipante non può conseguire il sussidio di malattia per più di 180 giorni.

Art. 31.

Ripartizione della spesa del servizio sanitario e dei sussidî di malattia. — La spesa del servizio sanitario e dei sussidî di malattia, viene ripartita alla fine di ogni anno fra i compartecipanti della seconda Sezione in ragione delle rispettive paghe e degli assegni sottoposti a ritenuta ordinaria e le quote così risultanti sono a carico dei relativi conti individuali.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per gli infortuni degli operai sul lavoro, a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80.

Art. 32.

Servizio d' indennità nei casi di infortuni sul lavoro. — Le due Sezioni, ciascuna pei propri inscritti, provvedono come appresso al servizio d' indennità in caso di infortuni sul lavoro, qualora la Società non abbia, in conformità alla legge, altrimenti provveduto alla loro assicurazione.

Art. 33.

Agenti considerati operai. — Sono considerati come operai, agli effetti dell'articolo 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella *B.* allegata al presente Statuto, e quegli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 34.

Indennità al compartecipante operaio. — L'Istituto, agli effetti dell'articolo 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

1° nel caso di invalidità temporanea, gli assegni stabiliti dal presente Statuto o dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l' indennità stabilita ai nn. 3 e 4 del citato articolo 9;

2° nel caso di invalidità permanente parziale una indennità eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo. L'indennità non è corrisposta finchè il compartecipante, colpito da tale invalidità, continui il servizio presso la Società senza riduzione dello stipendio o della paga. Se però in seguito, e per conseguenza di tale invalidità, si verifica la riduzione della paga o la dispensa dal servizio, si fa luogo alla liquidazione dell'indennità prevista dal presente alinea;

3° nel caso di invalidità permanente assoluta, un'indennità eguale a 5 salari annui e non mai minore di lire 3000.

Art. 35.

Indennità agli eredi. — In caso di infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, l' Istituto corrisponde agli eredi testamentari o legittimi, secondo le norme del Codice civile, un'indennità eguale a cinque salari annui.

Art. 36.

Limite massimo dell'indennità. — In nessun caso l'indennità dovuta per invalidità permanente, parziale o assoluta, o per morte, come agli articoli 34 e 35, può superare l'ammontare di lire 10000.

Art. 37.

Liquidazione dell'indennità nei casi di invalidità permanente assoluta e di morte. — Nei casi d'infortunio sul lavoro che cagioni l'invalidità permanente assoluta, il compartecipante, oltre l'indennità dovutagli per legge, ha diritto al rimborso delle somme accumulate nel conto individuale, mediante le ritenute, ed i relativi interessi.

Le dette somme sono devolute alla vedova, ed in sua mancanza, ai figli minori del compartecipante morto in seguito ad infortunio sul lavoro.

Ogni altra attività del conto individuale, eccettuati i depositi volontari coi relativi interessi, passa al conto collettivo.

Art. 38.

Supplemento d'indennità a carico del conto collettivo. — Nel caso in cui il capitale complessivo da corrispondersi al compartecipante, alla vedova od ai figli minori, giusta gli articoli 34, 35 e 37, risultasse inferiore a quanto sarebbe spettato in base al presente Statuto, se l'operaio fosse divenuto invalido o fosse morto per cause comuni, si corrisponde quest'ultimo trattamento, anzichè quello previsto dai citati articoli, e la differenza resta a carico del conto collettivo.

Qualora la somma spettante alla vedova a norma dall'articolo precedente, non raggiunga l'ammontare di un anno dello stipendio o della paga di cui era provvisto il marito, viene corrisposto alla vedova anche un sussidio a carico del conto collettivo, fino a raggiungere il suddetto ammontare.

Il supplemento previsto nei due casi di cui sopra, non si corrisponde quando, a norma dell'articolo 22 della legge, sia dovuto un risarcimento per la responsabilità civile.

Art. 39.

Versamento alla Cassa Nazionale di previdenza delle indennità per invalidità permanente assoluta. — In caso d'invalidità permanente assoluta, l'indennità liquidata a norma dell'articolo 34 dello Statuto, sarà convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, salvo l'eccezione prevista all'ultimo alinea dell'articolo 13 della legge.

È fatta facoltà al Comitato dell'Istituto di accordarsi colla detta Cassa Nazionale, per convertire in rendita vitalizia anche le altre somme spettanti al compartecipante, a norma dello Statuto.

In questo caso, e limitatamente a queste somme, si dovrà tenere conto degli eventuali diritti della moglie e dei figli minori.

Art. 40.

Rimborsi da parte della Società all' Istituto. — Le somme dovute, secondo la legge, ai compartecipanti ed ai loro aventi diritto per indennità a causa di infortunio sul lavoro, nonchè le eventuali eccedenze corrisposte dall'Istituto in base alle disposizioni pel personale emanate dalla Società, sono interamente rimborsate dalla Società stessa all'Istituto.

Art. 41.

Somme da imputarsi nella liquidazione dell' indennità di legge. — Nella liquidazione dell'indennità di legge, l'Istituto imputa quanto eventualmente sia stato pagato all' interessato dal giorno dell'infortunio a quello della liquidazione. Però le somme pagate a titolo di indennità per la invalidità temporanea e le spese per cure non immediate, vengono imputate nella liquidazione non oltre l'importo dovuto a norma di legge, ancorchè per effetto delle disposizioni del presente Statuto e di quelle emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale, l'operaio abbia fruito di un trattamento più favorevole.

Art. 42.

Comunicazione all'interessato del trattamento spettantegli. — L'Istituto fa conoscere, nel più breve termine, all'interessato, il trattamento che gli spetta a norma delle presenti disposizioni; ed indica pure le basi che servirono alla liquidazione.

Le indennità e gli assegni accettati dagli interessati ed approvati dall'Amministrazione ferroviaria, sono dall'Istituto corrisposti immediatamente.

Art. 43.

Revisione e controversie circa la determinazione dell'indennità. — L'Istituto ha facoltà di chiedere la revisione e di sostenere le controversie circa la determinazione dell'indennità, giusta l'articolo 11 della legge, ed ha obbligo di farlo quando vi sia invitato dall'Amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicargli.

Le spese sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 44.

Contabilità. — La seconda Sezione dell'Istituto può provvedere al servizio di indennità in caso di infortuni sul lavoro, anche per gli operai avventizi al servizio della Società non inscritti all'Istituto.

L'Istituto corrisponde l'indennità di legge compenetrando in essa anche gli assegni che eventualmente spettino in base alle disposizioni emanate dalla Società pel personale; qualora l'importo di tali assegni superi l'indennità di legge, l'Istituto corrisponde anche la differenza.

In pendenza della liquidazione della indennità, l'Istituto, occorrendo, corrisponde all'operaio, a cominciare dal sesto giorno dopo l'infortunio, la metà della mercede giornaliera, ovvero provvede direttamente alla cura ed assistenza medica; in questo secondo caso l'Istituto, a norma dell'articolo 84 del Regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1898, n. 411, preleverà a proprio beneficio un terzo dell'indennità giornaliera spettante al colpito da infortunio.

L'Amministrazione ferroviaria rimborsa all'Istituto le somme pagate in virtù del presente articolo.

Art. 45.

Servizio di indennità per gli operai non inscritti all'Istituto. — Gli effetti finanziari delle presenti disposizioni debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

TITOLO V.

Amministrazione dell' Istituto.

Art. 46.

Costituzione del Comitato. — L'Istituto è amministrato da un Comitato diviso in due Sezioni corrispondenti a quelle che costituiscono l'Istituto medesimo.

Ciascuna Sezione del Comitato è composta di otto membri, dei quali sei sono nominati dalla Società e due eletti dai compartecipanti fra gl'inscritti alla rispettiva Sezione. Il Comitato dura in carica tre anni ed i membri di esso possono essere confermati.

Gli otto membri di ogni Sezione eleggono nel proprio seno un presidente, un vice presidente, ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice segretario che interverrà alle adunanze, senza voto.

Il presidente ed il segretario della prima Sezione sono rispettivamente il presidente ed il segretario del Comitato.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente del Comitato, ed in caso di suo impedimento, al presidente della seconda Sezione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti e non sono valide se il numero dei deliberanti non è almeno di nove nelle riunioni plenarie e di cinque in quelle delle Sezioni.

A parità di voti, quello del presidente, od in sua assenza, del vice presidente, ha la prevalenza.

Il Comitato si raduna almeno una volta ogni bimestre.

Art. 47.

Regolamento per l'elezione. — Con apposito Regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, e sentito il Consiglio di Stato, verranno stabilite le norme per le elezioni dei due membri da nominarsi dai compartecipanti di ciascuna Sezione.

Art. 48.

Attribuzioni del Comitato. — Il Comitato a sezioni unite delibera:

1° sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione dello Statuto;

2° sui passaggi dei compartecipanti dalla seconda alla prima Sezione;

3° sull' applicazione delle norme per la distribuzione del conto collettivo, di cui all'articolo 12;

4° sui provvedimenti da proporsi in ordine all'articolo 51;

5° sulle modificazioni che eventualmente si volessero proporre al presente Statuto;

6° sulle norme per il servizio degli assegni vitalizi e temporanei in applicazione dell'articolo 22.

Ciascuna Sezione del Comitato, per la parte che la riguarda, delibera:

1° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali dell'Istituto;

2° sulla liquidazione dei conti individuali e collettivi;

3° sulla ripartizione con la Cassa pensioni e il Consorzio di mutuo soccorso dei proventi accessori assegnati e che potranno venire assegnati in comune coll'Istituto;

4° sulle indennità da liquidarsi a norma del titolo IV nei casi d'infortunio sul lavoro;

5° sulle liquidazioni dei sussidî di malattia e sulle disposizioni relative al servizio sanitario.

I processi verbali delle adunanze devono essere comunicati, entro otto giorni dalla relativa approvazione, al Consiglio d'amministrazione della Società ed al R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 49.

Pubblicazione del rapporto annuale. — Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il Comitato pubblica, sull'andamento dello Istituto, un rapporto che viene recato a conoscenza dei compartecipanti nei modi stabiliti dal Comitato stesso.

Art. 50.

Impiego dei fondi dell'Istituto e custodia dei titoli. — I fondi dell'Istituto si possono impiegare soltanto:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate meridionali, della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle di Istituti di credito fondiario riconosciuti per legge.

I valori appartenenti all'Istituto sono custoditi in deposito dalla Società e debbono tenersi distinti per ogni Sezione.

Art. 51.

Bilancio tecnico. — Al 31 dicembre 1903 e successivamente alla fine di ogni triennio dall'anno in cui sarà stato emanato il

decreto Reale, di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 1900, n. 101, il Comitato farà il bilancio tecnico per la distribuzione del conto collettivo ed, occorrendo, proporrà i provvedimenti di riforma per la distribuzione medesima.

Art. 52.

Spese d'amministrazione. — Le spese d'amministrazione sono sostenute dalla Società.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 53.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie. — I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente Statuto e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 54.

Accertamenti sanitari ed amministrativi. — Gli accertamenti per giudicare della invalidità di un compartecipante a continuare il servizio debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario della Società in concorso di altro medico da essa designato e risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

E però sempre in facoltà del Comitato della Sezione cui appartiene il compartecipante, sia di propria iniziativa, sia sulla domanda del compartecipante, di far nuovamente accertare l'invalidità di lui per mezzo di un consulto di medici nominati dal Comitato medesimo, i quali si pronuncieranno definitivamente, sentiti i sanitari che già accertarono tale invalidità; ed in entrambi i casi il compartecipante può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Qualora la domanda del nuovo accertamento venga fatta dal compartecipante, il Comitato non può respingerla che con deliberazione motivata, presa a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Nel caso di invalidità per ferite o lesioni riportate nelle condizioni indicate nell'articolo 13, oltre al certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da un'inchiesta o da un rapporto particolareggiato del capo servizio.

Art. 55.

Compartecipante non operaio colpito da infortunio. — Nel caso che un compartecipante *non* operaio colpito da infortunio ottenga il risarcimento in base alle disposizioni del Codice civile, non gli si corrisponde più la parte del conto individuale formata col contributo della Società, nè alcuna quota sul conto collettivo.

Art. 56.

Computo retroattivo di compartecipazione. — Il compartecipante ha facoltà di farsi valutare nel periodo di compartecipazione, di cui all'articolo 18, il tempo impiegato nei seguenti servizi:

1° servizio ferroviario d'esercizio di linee costituenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, anche se di carattere provvisorio;

2° servizio alle costruzioni ferroviarie, governative o sociali, anche se di carattere provvisorio;

3° qualunque servizio governativo civile o militare, purchè computabile per la pensione governativa a norma di legge.

A tale effetto il compartecipante deve versare nel proprio conto individuale una somma pari a quella che nel conto medesimo si sarebbe accumulata, se durante il periodo di riscatto fosse stato in servizio con uno stipendio pari a quello di cui era provvisto all'atto d'inscrizione all'Istituto.

Il pagamento della somma può essere fatto in una sola volta o a rate mensili in un periodo di tempo eguale a quello riscattato, computando il relativo interesse scalare. Tale somma potrà anche essere prelevata dai depositi volontari dietro domanda dell'interessato.

Art. 57.

Passaggio dalla seconda alla prima Sezione. — Il compartecipante della seconda Sezione promosso a stipendio annuo o mensile, farà passaggio alla prima Sezione col suo conto individuale, e gli anni di compartecipazione avuta nella seconda Sezione gli saranno computati come utili agli effetti della compartecipazione alla prima Sezione.

Art. 58.

Passaggio di un compartecipante da una ad un'altra Rete. — Nei casi in cui i rispettivi Consigli d'amministrazione delle Società approvassero il passaggio di un compartecipante da una ad un'altra delle tre reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, l'Istituto al quale il compartecipante era inscritto versa all'Istituto della Società cui egli fa passaggio le sole somme risultanti dal relativo conto individuale.

Art. 59.

Compartecipante della 1ª Sezione provvisto di paga giornaliera. — Il compartecipante della prima Sezione che invece dello stipendio in ragione d'anno o di mese venisse a riscuotere una paga giornaliera, continuerà a compartecipare alla Sezione medesima e le relative ritenute saranno computate sulla paga ragguagliata a mese di trenta giorni, senza tener conto delle giornate di assenza.

Art. 60.

Servizio sanitario. — Fino a che l'ammontare delle paghe annue degli inscritti alla seconda Sezione non supererà quello degli inscritti al Consorzio di mutuo soccorso, il servizio sanitario verrà fatto dal Consorzio stesso anche per conto della seconda Sezione dell'Istituto; quando l'ammontare delle paghe annue degli inscritti alla seconda Sezione supererà quello degli inscritti al Consorio, il servizio sanitario passerà alla seconda Sezione, anche per conto del Consorzio.

La spesa complessiva di tale servizio verrà ripartita ogni anno fra il Consorzio di mutuo soccorso e la seconda Sezione, in ragione dell'ammontare delle paghe ed assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Art. 61.

Agenti sottoposti a ritenuta prima dell'attuazione del presente Statuto. — Gli agenti non inscritti alla Cassa pensioni ed al Consorzio di mutuo soccorso, che sono stati sottoposti a ritenuta dalla Società, in previsione della costituzione del nuovo Istituto di previdenza, partecipano obbligatoriamente all'Istituto medesimo con effetto dalla data della nomina per cui furono sottoposti alla ritenuta stessa, e devono completare in una sola volta od in quel numero di rate che sarà stabilito dal Comitato, i versamenti prescritti dal presente Statuto.

La Società versa all'Istituto il fondo già accumulato da ciascun compartecipante colle ritenute, col contributo e coi relativi interessi.

Art. 62.

Amministrazione provvisoria dell'Istituto. — Fino a che non sia provveduto alla nomina del Comitato di cui all'articolo 46, l'Amministrazione dell'Istituto sarà tenuta per la 1ª Sezione dal Comitato amministrativo dell'attuale Cassa pensioni e per la 2ª Sezione dal Comitato amministrativo dell'attuale Consorzio di mutuo soccorso.

TABELLA *A*.

ELENCO delle qualifiche del personale attivo ascritto ai nuovi Istituti di previdenza.

(Articolo 13 dello Statuto).

Rete Adriatica

1. Capi conduttori principali.
2. Controllori speciali.
3. Controllori (dei viaggiatori).
4. Controllori telegrafici principali.
5. Controllori telegrafici.
6. Assistenti ai lavori ed aiutanti assistenti.
7. Capi deposito.
8. Macchinisti.
9. Sorveglianti ed aiutanti-sorveglianti (della linea).
10. Conduttori capi.
11. Sorveglianti telegrafici.
12. Capi manovratori.
13. Fuochisti ed operai allievi fuochisti.
14. Visitatori.
15. Conduttori.
16. Guardie ai freni.
17. Capi squadra ed aiutanti capi squadra (della linea e dei magazzini).
18. Manovratori.
19. Frenatori.
20. Operai telegrafici ed apprendisti operai telegrafici.
21. Operai lumai e lumai.
22. Operai ed aiutanti operai.
23. Artieri, aiutanti artieri e canneggiatori.
24. Deviatori e guarda eccentriche.
25. Accenditori.
26. Guardiani (della linea).
27. Cantonieri.
28. Pulitori.
29. Guarda barriere (escluse le donne).
30. Manovali (del movimento, della manutenzione, delle officine e dei magazzini, esclusi quelli degli uffici).

Rete Mediterranea

1. Capi conduttori principali centrali.
2. Capi e sottocapi conduttori principali.
3. Controllori viaggianti speciali.
4. Controllori viaggianti.
5. Capi conduttori.
6. Conduttori.
7. Capi frenatori.
8. Guarda freni.
9. Frenatori.
10. Guardafili.
11. Capi manovra.
12. Capi deviatori.
13. Deviatori.
14. Illuminatori-lampisti.
15. Guarda barriere.
16. Capi e sottocapi deposito.
17. Macchinisti.
18. Fuochisti.
19. Fuochisti accudienti locomotive.
20. Verificatori.
21. Untori.
22. Sorveglianti del mantenimento.
23. Brigadieri.
24. Capi squadra.
25. Guardiani.
26. Cantonieri.
27. Manovali del movimento e traffico dei depositi e delle officine (esclusi quelli addetti agli uffici).
28. Operai.

Rete Sicula

1. Controllori centrali.
2. Assistenti della manutenzione.
3. Controllori viaggianti.
4. Conduttori capi principali.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti.
7. Conduttori capi.
8. Capi manovratori.
9. Conduttori.
10. Visitatori dei veicoli.
11. Operai di linea telegrafica.
12. Fuochisti.
13. Capi squadra pulitori.
14. Capi squadra della manutenzione.
15. Accenditori.
16. Manovratori.
17. Deviatori.
18. Capi squadra manovali dei servizi attivi.
19. Frenatori.
20. Pulitori.
21. Guardiani cantonieri.
22. Manovali dei servizi attivi.
23. Operai aggiustatori di bilance.

TABELLA *B*.

ELENCO delle qualifiche degli agenti in servizio, i quali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 marzo 1898, n. 80, sono considerati come operai.

Rete Adriatica

1. Capi d'arte.
2. Assistenti ai lavori ed aiutanti assistenti.
3. Controllori (dei viaggiatori).
4. Sorveglianti ed aiutanti sorveglianti.
5. Capi squadra, sotto capi squadra ed aiutanti capi squadra.
6. Conduttori capi.
7. Aiutanti commessi addetti agli scali, ai depositi, alle officine e ai magazzini.
8. Capi manovratori.
9. Macchinisti.
10. Fuochisti.
11. Visitatori.
12. Conduttori.
13. Guardie alle stazioni.
14. Guardie ai freni.
15. Guardaporto n i delle officine.
16. Manovratori.
17. Frenatori.
18. Operai, aiutanti operai ed apprendisti operai.
19. Artieri ed aiutanti artieri.
20. Canneggiatori.
21. Lumai.
22. Deviatori.
23. Guarda eccentriche.
24. Accenditori.
25. Guardiani di linea, di officine e di magazzini.
26. Cantonieri.
27. Pulitori.
28. Manovali.
29. Guarda barriere.
30. Guardiane.
31. Guarda cessi.

Rete Mediterranea

1. Assistenti di officine, assistenti addetti agli scali ed assistenti tecnici addetti ai lavori.
2. Commessi di officine ed aiutanti commessi addetti agli scali.
3. Capi squadra.
4. Capi conduttori.
5. Capi deviatori.
6. Capi d'arte.
7. Capi manovra.
8. Capi verificatori.
9. Brigadieri.
10. Capi frenatori.
11. Macchinisti.
12. Fuochisti.
13. Illuminatori-lampisti.
14. Operai.
15. Verificatori
16. Guarda stazioni.
17. Deviatori.
18. Controllori viaggianti.
19. Conduttori,
20. Guardafreni.
21. Frenatori.
22. Guardafili.
23. Sorveglianti.
24. Guarda barriere.
25. Manovali.
26. Guardiani.
27. Guardiane.
28. Cantonieri.
29. Untori.
30. Aggiustatori-allievi fuochisti.
31. Allievi operai.
32. Guarda officine.
33. Guarda magazzino.

Rete Sicula

1. Assistenti ai lavori.
2. Controllori viaggianti.
3. Capi squadra operai.
4. Macchinisti.
5. Sorveglianti.
6. Conduttori capi.
7. Capi manovratori.
8. Conduttori.
9. Visitatori.
10. Operai di linea telegrafica.
11. Operai di officina telegrafica.
12. Operai aggiustatori di bilance.
13. Fuochisti.
14. Guardie alle stazioni.
15. Guardie di vigilanza.
16. Allievi conduttori.
17. Capi squadra pulitori.
18. Operai.
19. Artieri.
20. Operai lumai.
21. Capi squadra della manutenzione.
22. Accenditori.
23. Manovratori.
24. Deviatori.
25. Lumai.
26. Capi squadra manuali.
27. Frenatori.
28. Pulitori.
29. Aiutanti operai.
30. Aiutanti artieri.
31. Apprendisti operai di officina telegrafica.
32. Apprendisti operai.
33. Guardiani cantonieri.
34. Manuali.
35. Guarda barriere.
36. Guarda cessi.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
CARCANO.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
BRANCA.

Il Ministro del Tesoro
G. FINALI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 14 febbraio 1901, sul decreto che approva il nuovo Organico per il personale degli Archivi di Stato.*

SIRE!

Il Ruolo organico attualmente in vigore per il personale degli Archivi di Stato fu stabilito dal R. decreto del 21 settembre 1896, n. 478, con espressa dichiarazione, risultante dalla relazione che lo precede, che esso non doveva considerarsi come definitivo e normale, poichè, formato al principale scopo di collocare in pianta stabile circa 40 collaboratori straordinari, che da molti anni prestavano utile servizio, ridusse buon numero di posti nei gradi superiori e medî, aumentando oltre le giuste proporzioni quelli negli inferiori.

Nell'accennata relazione Ministeriale dichiaravasi essere fermo intendimento del Ministero di migliorare a tempo opportuno quel Ruolo; ed ora che la situazione del personale lo consente, il sottoscritto, confortato da due autorevoli voti emessi dal Consiglio per gli Archivi del Regno nelle sessioni del maggio 1900 e gennaio 1901, ha l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, col quale si provvede al promesso miglioramento dell'organico, nei limiti dei fondi già stanziati nel bilancio.

Il Numero **71** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge in data 23 dicembre 1900, n. 438, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-1901;

Veduto il R. decreto del 21 settembre 1896, n. 478, con cui fu approvato l'ordinamento degli impiegati dell'Amministrazione degli Archivi di Stato e il relativo Ruolo organico;

Uditi il Consiglio degli Archivi e il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ruolo organico del personale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato è stabilito e reso esecutorio in conformità dell'unita tabella, veduta, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

RUOLO ORGANICO
del personale degli Archivi di Stato

GRADI	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Totale della spesa per classe	
Prima categoria.					
Capi archivisti	1ª	2	7,000	14,000	
Id.	2ª	3	6,000	18,000	
Primi archivisti	1ª	6	5,000	30,000	
Id.	2ª	5	4,500	22,500	
Archivisti	1ª	10	4,000	40,000	
Id.	2ª	11	3,500	38,500	
Id.	3ª	13	3,000	39,000	
Sotto archivisti	1ª	20	2,500	50,000	
Id.	2ª	27	2,000	54,000	
Id.	3ª	22	1,500	33,000	
				339,000	
Seconda categoria.					
Assistenti	1ª	3	3,500	10,500	
Id.	2ª	6	3,000	18,000	
Id.	3ª	22	2,500	55,000	
Sotto assistenti	1ª	24	2,000	48,000	
Id.	2ª	28	1,500	42,000	
				173,500	
Terza categoria.					
Commessi d'ordine	1ª	3	1,500	4,500	
Id.	2ª	3	1,400	4,200	
Id.	3ª	10	1,200	12,000	
				20,700	
Basso servizio.					
Custodi	1ª	2	1,200	2,400	
Id.	2ª	4	1,100	4,400	
Uscieri	1ª	4	1,000	4,000	
Id.	2ª	22	900	19,800	
Id.	3ª	34	800	27,200	
				57,800	
Totale generale . . . . . L.					591,000
Compensi per l'insegnamento della paleografia . . »					2,000
					593,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
G. SARACCO.

Il Numero **XLIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il Regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima delle tramvie di Livorno, in data 19 giugno 1900, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio a trazione elettrica d'una tramvia, a scartamento normale, da Piazza Vittorio Emanuele alla Barriera Roma in quella città;

Sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, del relativo Regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, nonchè delle condizioni contenute nel relativo disciplinare, è autorizzato l'esercizio a trazione elettrica del tronco di tramvia Piazza Vittorio Emanuele — Barriera Roma, fin qui esercitata a cavalli, nella città di Livorno.

La costruzione di detta linea dovrà essere fatta in conformità dei piani, visti, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 28 febbraio 1901, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Tossignano (Bologna).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Tossignano è stato sciolto in seguito alle dimissioni di tutti i suoi componenti, col precipuo fine di dare alla borgata di Codrignano un passaggio sul Santerno, e tentare così la pacificazione degli animi, togliendo di mezzo una delle principali ragioni di dissenso.

Nel breve termine di tre mesi non è possibile che il R. Commissario compia tutti gli atti preparatori per la costruzione dell'opera suaccennata, mentre, d'altro canto, si reclamano urgenti provvedimenti igienici, quali l'ampliamento del cimitero e l'inizio dei lavori per la fognatura del Borgo.

Ritengo quindi necessario sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri di quel R. Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Tossignano, in provincia di Bologna;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tossignano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato con R. decreto del 29 agosto 1897, n. 512;

Visto il decreto Ministeriale del 24 novembre 1900, n. 16921, col quale fu aperto un concorso a n. 6 posti di Segretario di ragioneria di ultima classe nel Ministero;

Vista la relazione del risultato di tale concorso, presentata dalla Commissione centrale esaminatrice, in data 21 febbraio 1901;

Determina:

I sottoscritti Vicesegretari di ragioneria nel Ministero, sono dichiarati vincitori dell'anzidetto concorso, in conformità della tabella seguente:

Numero	COGNOME E NOME	Classe	Scritti	Orali	Punto complessivo
1	Vercelloni Virgilio	3ª	41.65	45	86.65
2	Siano Pasquale	2ª	41.90	41.35	83.25
3	Rossi Vincenzo	1ª	40.30	41.15	81.45
4	Capece Minutolo dott. Gaetano	2ª	35.80	40.20	76
5	Lauria Pasquale	1ª	35	38.35	73.35
6	Vitali Tito	1ª	35.65	34.85	70.50

Roma, addì 22 febbraio 1901.

Il Ministro
WOLLEMBORG.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*).

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 marzo, in lire 105,36.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

6 marzo 1901

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 $^0/_0$ *lordo*	100,61 $^1/_8$	98,61 $^1/_8$
	4 $^1/_2$ $^0/_0$ *netto*	112,06 $^5/_8$	110,94 $^1/_8$
	4 $^0/_0$ *netto*	100,44	98,44
	3 $^0/_0$ *lordo*	62,15	60,95

PARTE NON UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicazioni della Segreteria

Commissioni convocate per oggi 7 febbraio 1901.

Alle ore 11: la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge « Revisione generale dei redditi dei fabbricati e modificazioni alle leggi sulla relativa imposta (192) (Ufficio III) »; e la Commissione per l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Falletti per brogli elettorali relativi alle elezioni del 1897 (54) (Ufficio II);

Alle ore 15: in seduta preparatoria la Giunta permanente per le elezioni;

Alle ore 15: durante la sospensione della seduta della Camera, la Giunta generale del bilancio, col seguente ordine del giorno:

1. Nomina del relatore per il disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni alle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n.318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (83).

2. Lettura delle relazioni sui seguenti disegni di legge:

a) Approvazione della Convenzione 6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova (80). — Relatore Alessio.

b) Transazione stipulata fra lo Stato e il Comune di Napoli per l'assegno alla beneficenza e per compensazione di reciproche ragioni di crediti e debiti (78). — Relatore De Bernardis.

c) Disposizioni relative alle costruzioni navali e agli operai degli stabilimenti militari marittimi (81). — Relatore Franchetti.

3. Esame dei seguenti disegni di legge:

a) Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1900-1901 (203);

b) Approvazioni di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e Telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901 (204);

c) Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 (211).

Alle ore 16: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Acquisto della Galleria e del Museo Borghese (186) » (Ufficio II);

lle ore 17: la Sotto-Giunta Bilanci Interno ed Esteri.

---

er venerdì 8 marzo sono convocate le seguenti Commissioni:

Alle ore 9 e mezzo: la Commissione per l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Toeschini per offese alle istituzioni costituzionali dello Stato (157) (Ufficio II);

Alle ore 16: la Sotto-Giunta Bilanci Lavori Pubblici, Agricoltura, Industria e Commercio e Poste e Telegrafi.

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Pechino al *Times* che, non ostante le proteste di varie Potenze, vi è tutta la ragione di credere che la China accetterà, nella sua integrità, l'accordo colla Russia.

Li-Hung-Chang non ha comunicato il testo dell'accordo a nessuna Potenza; d'altro canto, nessuna delle Potenze che fecero delle rimostranze sarebbe in grado di dare il suo appoggio materiale alla China, qualora questa si rifiutasse d'accettare l'accordo colla Russia.

Intanto il Giappone ha dichiarato alla China che esigerà concessioni analoghe, se la Russia otterrà possedimenti territoriali o vantaggi commerciali.

L'inviato russo ha comunicato a Li-Hung-Chang che la Russia non si associerà alle Potenze che chiederanno il supplizio dei mandarini delle Provincie.

* * *

I giornali francesi hanno per telegrafo, da Pechino, che le truppe francesi sono quelle che hanno fatti maggiori preparativi per la partenza da Pechino.

Corre voce che i Francesi intendano abbandonare la China tra breve. Rimarranno in China solo una brigata di fanteria, un reggimento di cavalleria ed un distaccamento di artiglieria, a tutela della Legazione e della ferrovia per Pao-ting-fu.

Alla *Morning Post* di Londra, poi, si telegrafa che i Giapponesi hanno deciso di ritirare le loro truppe entro il mese corrente.

* * *

Il *Daily Express*, di Londra, ha da fonte degna di fede che lord Kitchener ha concesso tacitamente al generale boero, L. Botha, un armistizio affinchè esso possa intendersi col presidente Krüger. Il comandante Botha avrebbe già proposto dei determinati quesiti a Krüger. Questi, richiamandosi alle convenzioni dell'Aja, avrebbe fatto un nuovo tentativo per conoscere le intenzioni della Corte di Pietroburgo, ma finora questa nuova pretesa sarebbe rimasta senza risposta.

* * *

Il *Messaggero del Governo* di Russia pubblica un *ukase* imperiale confermante le convenzioni e dichiarazioni della conferenza dell'Aia del 17 luglio 1899, e che dopo la notifica da parte dello Czar Nicolò, seguita il 6 maggio 1900, erano state dal ministro degli esteri trasmesse al Ministero della giustizia.

Sono queste le tre convenzioni relative alla soluzione in via pacifica di conflitti internazionali, alle leggi ed agli usi delle guerre terrestri, all'applicazione alla guerra marittima delle norme della convenzione di Ginevra del 1864; le tre dichiarazioni concernono il divieto di gettare proiettili esplosivi da palloni aerostatici, il divieto di proiettili contenenti gas asfissianti, ed infine il divieto dell'uso di proiettili da fucile esplosivi.

***

Un redattore della *Frankfurter Zeitung* ebbe una conversazione con un personaggio del seguito di Re Edoardo, sulle relazioni politiche tra la Germania e l'Inghilterra.

Dopo avere espressa la speranza che le relazioni cordiali che esistono tra i due Sovrani e i due Governi indurranno a migliori disposizioni verso l'Inghilterra l'opinione pubblica tedesca, il personaggio in questione ha affrontato l'argomento importante della concorrenza economica. Esso crede che la politica commerciale della Germania, quale sarà determinata dai futuri trattati, non sarà sfavorevole agl'interessi dell'industria inglese. Se però, contro ogni aspettativa, la Germania adottasse un protezionismo ad oltranza, l'Inghilterra si vedrebbe obbligata a prendere delle misure di rappresaglia, ciò che sarebbe deplorevole per più d'un ramo dell'industria dei due paesi.

L'Inghilterra non ha nessuna intenzione d'immischiarsi negli affari interni di un altro Stato, ma non potrebbe dispensarsi dal prendere quelle misure di politica commerciale che le venissero imposte dal bisogno di proteggere la sua propria industria.

***

Un dispaccio da Washington dice che, nell'ultima riunione del Gabinetto, tutti i segretari di Stato, seguendo l'uso dopo ogni elezione presidenziale, hanno presentate le loro dimissioni.

Il presidente Mac-Kinley li mantiene però tutti nelle loro funzioni, ed il Senato ratificherà immediatamente le loro nomine.

Nello stesso Consiglio di Gabinetto furono esaminate le comunicazioni del generale Wood, governatore di Cuba, il quale assicura che i Cubani accetteranno le condizioni formulate dal Congresso.

La Commissione cubana a Washington desiderava di ottenere dal Governo americano una dichiarazione relativa alle tariffe che saranno applicate a Cuba, ma il presidente ritiene che questa questione debba essere regolata con un trattato di reciprocità che sarà conchiuso col futuro Governo della Repubblica cubana.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 28 febbraio 1901

Presidenza del comm. prof. G. CELORIA, *presidente.*

Apresi l'adunanza alle ore 13 colla lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta e colla presentazione delle pubblicazioni offerte in omaggio.

Il dott. Adelchi Negri legge: « Sulle modificazioni di struttura degli elementi del sangue nella coagulazione ». Facendo punto di partenza dalle ultime ricerche del Petroni sul nucleo dei globuli rossi, l'A. dimostra che i fatti descritti dal Petroni si collegano a fatti analoghi osservati nei corpuscoli rossi da altri autori. Afferma che i corpicciuoli descritti nei globuli rossi non si possono ritenere come un nucleo nè come un residuo di esso: si tratta invece di un'alterazione che si presenta diversamente da elemento ad elemento. L'A. ha potuto verificare che tali alterazioni avvengono contemporaneamente alla coagulazione. Per riguardo alla genesi della fibrina, l'autore porta una serie di osservazioni, le quali tenderebbero ad avvalorare l'idea che i corpuscoli rossi prendano parte in questo processo; ma data la disparità di opinioni che regna ancora sull'argomento, per il momento non osa pronunziare un giudizio definitivo, attendendo il risultato di nuove ricerche.

Il M. E. Ascoli esamina brevemente la commemorazione di Carlo Giussani, letta dal S. C. Michele Scherillo nella R. Accademia Scientifico-Letteraria e stampata nel secondo fascicolo dei *Rendiconti* di quest'anno. Nota come, a lui ed altri, alcune parti di quel discorso sieno parse contrarie al vero e d'indole faziosa, e vi si offenda specialmente la storia della Facoltà milanese. Movendo poi da un passo in cui la commemorazione tocca di Girolamo Picchioni, parla delle virtù e del sapere di questo insigne veterano.

La lettura del senatore Ascoli solleva una discussione, alla quale prendono parte il vice presidente senatore Negri, il prof. Scherillo, e da ultimo lo stesso senatore Ascoli.

Dopo di che, viene dichiarato chiuso l'incidente.

Le letture del dottor Francesco Purpura e del S. C. prof. Michele Scherillo vengono differite ad altra adunanza.

Il Presidente annuncia all'Istituto l'invito dell'Università di Glasgow di farsi rappresentare alle feste giubilari della sua fondazione e quello del Municipio di Torino di aderire al Comitato per le onoranze a Vincenzo Gioberti.

Viene quindi levata la seduta alle ore 14.15.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Scienze fisiche, matematiche e naturali

Seduta del 3 marzo 1901

Presidenza del senatore BLASERNA.

Il segretario Cerruti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle inviate dai soci D'Ovidio, Tacchini, Righi, Riccò, e il vol. I delle « Oeuvres de P. L. Tchebychef », pubblicato a cura dei signori Markoff e Sonin.

Il socio Koerner fa omaggio del volume, pubblicato a cura del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, intitolato: « Notizie, regolamenti e programmi della R. Scuola superiore d'agricoltura di Milano ».

Il vice-presidente Blaserna dà comunicazione degli inviti pervenuti all'Accademia per la celebrazione del 9° giubileo dell'Università di Glasgow e pel prossimo Congresso internazionale di zoologia che si terrà a Berlino. E la Classe delibera di inviare, a suo tempo, una pergamena all'Università di Glasgow e di farsi rappresentare al Congresso.

Il socio Todaro, a nome anche dei soci Bizzozero e Grassi, propone, e la proposta è approvata, che l'Accademia si associ alle onoranze che in maggio venturo saranno tributate, in Würzburg, all'illustre istologo Franz Leydig.

Vengono poscia presentate le seguenti Note per l'inserzione nei Rendiconti accademici:

1. Tacchini — « Sulla distribuzione in latitudine delle protuberanze solari osservate al R. Osservatorio del Collegio Romano durante il 1901 ».
2. Millosevich — « *Nova Persei* ».
3. Strüver — « Azione chimica tra la hauerite ed alcuni metalli a temperatura ordinaria a secco ».
4. Riccò — « Comunicazione telefonica all'Osservatorio Etneo col filo sulla neve ».
5. Longo — « La *mesagamia* nella comune Zucca (*Cucurbita Pepo-Lin*) ». Pres. dal corrisp. Pirotta.
6. Levi-Civita — « Sui moti stazionari dei sistemi olonomi ».
7. Manzetti — « Di un nuovo istrumento per la misura della frequenza delle correnti alternate ». Pres. dal socio Blaserna.

8. Contarini — « Sulla determinazione dei moti sismici ». Pres. dal socio Cerruti.
9. Lo Monaco e van Ryberk — « Sulla funzione della ipofisi cerebrale ». Pres. dal socio Grassi.
10. Gorini — « Studî sul vaccino ». Pres. dal socio Cremona.

Produzione ed esportazione della Repubblica Argentina.

Da un rapporto del cav. Carlo Nagar, R. Console italiano in La Plata, pubblicato nel n. 187 del *Bollettino del Ministero degli Affari Esteri*, togliamo i dati seguenti intorno ad alcuni prodotti di quello Stato:

La produzione dei cereali cominciò colà ad acquistare importanza nel 1885, parallelamente allo sviluppo delle reti ferroviarie. In quell'anno, l'area coltivata in tutta la Repubblica era di 2,300,000 ettari, e le linee ferroviarie misuravano circa 4,000 chilometri. Oggi le ferrovie hanno raggiunta l'estensione di chilometri 15,600, e la superficie coltivata è di circa 7,000,000 di ettari.

Nel 1895 si esportarono 1,010,269 tonnellate di grano; 772,318 tonnellate di granturco, e 276,443 tonnellate di lino. Nel 1899 l'esportazione del grano fu di 1,713,429 tonnellate; quella del granturco di 1,116,276 tonnellate; e del lino di 217,713 tonnellate.

Il valore di tutti i prodotti dell'agricoltura esportati nel 1899 ascese a pezzi oro 65,155,995.

Anche la produzione vinicola dell'Argentina ha acquistato ed acquista sempre nuovo incremento, avviandosi ad alimentare per intero il consumo interno non solo, ma anche quello dei paesi limitrofi.

Nel 1883 nelle provincie di Mendoza e di San Juan eranvi soltanto 3,290 ettari di terreno coltivati a vigne. Attualmente questa coltivazione si estende su più di 36 mila ettari.

Nel 1895 si esportarono da San Juan e da Mendoza, pel consumo interno della Repubblica, 550 mila ettolitri di vino; e nel 1899 la sola provincia di Mendoza produsse 1,024,000 ettolitri di vino.

Nel 1890 questa Repubblica riceveva 600 mila ettolitri di vini stranieri; nel 1899 ne ricevette soltanto 260 mila ettolitri.

La maggior parte dei vini importati è destinata al taglio dei vini argentini, per renderli sopportabili agli Europei immigrati, i quali mal sopportano l'uso del prodotto naturale indigeno, sia per la graduazione alcoolica soverchiamente elevata, sia perchè in generale si risente dei difetti della elaborazione. Perciò, nonostante lo sviluppo preso dall'industria vitifera e vinicola, malgrado le imposte doganali protezioniste, i vini europei trovano ancora smercio nella Repubblica.

Per gli Emigranti.

Il *Bollettino del Ministero degli Affari Esteri*, nel numero 188, testè pubblicato, contiene le seguenti notizie, che riproduciamo nell'interesse degli operai che intendono emigrare in cerca di lavoro:

Emigrazione al Sudan egiziano. — Il governatore generale del Sudan egiziano ha informato il R. Agente politico in Cairo che sarebbe assolutamente infruttuoso, per operai europei di qualsiasi mestiere, di recarsi nel Sudan, ove, almeno pel momento, la richiesta di mano d'opera è nulla.

Emigrazione al Madagascar. — È giunta notizia a questo Ministero che taluni operai italiani si dispongono a partire per il Madagascar, ove sperano d'essere impiegati in lavori ferroviari che dovranno colà intraprendersi fra qualche mese.

Facciamo conoscere, in proposito, che nessuna domanda è ancora giunta al R. Governo, avente di mira l'arruolamento di operai nel Regno.

Quando ciò avvenisse, il R. Governo non mancherebbe d'invitare gl'impresari a presentare il contratto che essi intendono proporre ai nostri lavoratori.

Poichè questo bisogna tenere in gran conto: che trattasi d'un paese insalubre, nel quale l'operaio straniero dovrebbe incontrare rilevanti spese per procurarsi un'alimentazione sana ed abbondante e relative comodità di esistenza.

E siccome è prevedibile che la concorrenza nell'offerta della mano d'opera si farà vivace nel Madagascar e che tale fatto avrebbe per immediata conseguenza una diminuzione di salario, mentre questo salario dovrebbe essere altissimo per compensare l'operaio dei rischi che correrebbe e degli oneri che a lui incomberebbero (viaggio d'andata e di ritorno, alloggio, vitto, cura medica, medicinali, ecc.), così sono da sconsigliarsi assolutamente gli operai italiani dal recarsi al Madagascar senza un *contratto scritto* che assicuri loro un'alta e adeguata mercede e le opportune garanzie.

Senza di ciò, e quando essi partano alla ventura, è da ritenersi che non troverebbero al Madagascar che salarî insufficienti e la miseria con tutte le sue gravissime conseguenze.

Emigrazione al Messico. — A questo proposito il *Bollettino* pubblica un rapporto del conte Roberto di Villar San Marco, R. Ministro in Messico, nel quale si contengono particolareggiate informazioni sul clima delle varie regioni in quello Stato, sul costo della vita, sulle paghe giornaliere e sulle condizioni alle quali debbono rispondere gli operai per trovarvi più facilmente occupazione e trarne buon frutto.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. la Duchessa di Genova madre ricevè ieri, nel Palazzo Reale Margherita, S. A. R. la Granduchessa di Sassonia-Weimar, di passaggio per Roma.

Alla tomba di Re Umberto. — Il Circolo Savoia ha diretto la seguente circolare ai presidenti delle Associazioni liberali monarchiche di Roma: « Domenica sarà portata al Pantheon la targa d'oro, che i cittadini della Repubblica Argentina offrono per essere deposta sulla tomba di Umberto I. Per dare solennità all'omaggio della lontana Nazione alla memoria del Re buono e leale, previ accordi col sindaco Colonna e con l'Autorità di pubblica sicurezza, il Circolo Savoia rivolge formale invito a tutte le Associazioni cittadine di riunirsi sotto le rispettive bandiere nel suddetto giorno di domenica 10 alle ore 2 pom., in piazza del Collegio Romano. Ordinate in corteo, le As-

sociazioni si recheranno sulla piazza del Pantheon a ricevere, con le Autorità cittadine e i gonfaloni dei Rioni, i delegati ufficiali argentini e poi sfileranno nel tempio. La presidenza del Circolo Savoia confida, che nessuna delle patriottiche Associazioni cittadine vorrà mancare all'appello ».

Alla ricerca del tenente Querini. — Il *Lokal Anzeiger*, di Berlino, ha da Copenaghen che la nave *Capella* col comandante Stoecker lasciò Cristiania, diretta alla Terra di Francesco Giuseppe, con a bordo 15 uomini che formano la spedizione inviata da S. A. R. il Duca degli Abruzzi alla ricerca dei tre membri scomparsi della Sua spedizione polare.

All'Associazione della Stampa. — Le belle sale dell'Associazione erano ieri sera piene di un pubblico intelligente, fra cui non poche signore, recatòvisi per ascoltare la commemorazione del defunto Vice-Presidente dell'Associazione, on. Felice Cavallotti, fatta da Carlo Romussi, direttore del giornale il *Secolo*.

Erano presenti le LL. EE. i Ministri onorevoli Giolitti, Cocco-Ortu, Picardi e Galimberti ed i Sotto Segretari di Stato onorevoli Ronchetti, Mazziotti, Talamo e De Martino; assistevano molti deputati e senatori, il generale Menotti Garibaldi, l'on. Mussi, Sindaco di Milano, e moltissime altre personalità.

L'oratore venne presentato al pubblico dal Presidente dell'Associazione, on. Luzzatti. Il Romussi con forbita e calda parola parlò specialmente del Cavallotti giornalista e scrittore, riscuotendo spesso vivi applausi ed in ultimo una vera ovazione.

S. E. il Presidente del Consiglio, on. Zanardelli, si scusò di non poter assistere alla cerimonia con una bellissima lettera di adesione.

Società Geografica Italiana. — Domenica 10 corrente, alle ore 4 1/2 pom., nell'Aula Magna del Collegio Romano il signor Alfredo Bertand, di Ginevra, parlerà, in lingua francese, del suo viaggio nel paese dei Ba-Rotsi (Alto Zambesi) con proiezioni luminose di fotografie.

I signori soci potranno ritirare i biglietti all'ufficio della Società dalle ore 3 alle 6 pom. sino a tutto sabato 9 corrente.

Museo Verdiano. — Il *Corriere della Sera* scrive che alla *Casa di riposo dei musicisti*, a Milano, si sta organizzando un *Museo Verdiano*, che andrà certamente assumendo un grandissimo interesse. Esso sarà ordinato nella stanza attigua al grande salone dei concerti. Giunsero ad esso da Genova il pianoforte, la poltrona, varî quadri, ed altri oggetti di proprietà del Maestro. Colà si raccoglierà pure quanto sarà possibile di ciò che su Verdi fu scritto.

Marina militare. — La R. nave *Città di Milano*, al suo arrivo a Spezia, passerà in disponibilità colla data che stabilirà il Comando in capo del 1° dipartimento marittimo e col seguente stato maggiore: tenente di vascello Navone Luigi, responsabile — Capo macchinista di 2ª classe Angrisoni Ugo — Commissario di 2ª classe Lobetti Bodoni Francesco.

— Le RR. navi, *Fieramosca*, *V. Pisani*, *Stromboli*, *Vesuvio*, *Elba* e *Provana* giunsero ieri l'altro, le prime cinque a Shanghai, e l'ultima a Porto-Said.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Orione*, della N. G. I., giunse ieri a Montevideo. Stamane il piroscafo *Tartar Prince*, della P. L., è giunto a Napoli.

Il piroscafo *Aller*, del N. L., è partito da Genova per New-York; il *Werra*, da Gibilterra prosegue per Genova.

ESTERO

Strade ferrate in Portorico. — Il Consiglio esecutivo dell'isola di Portorico ha offerto alla Compagnia delle ferrovie di quell'isola i seguenti compensi, in cambio della garanzia degli interessi, assicurata alla Compagnia durante il dominio spagnuolo: 1° una concessione nuova ed esclusiva per le linee costruite e in esercizio (circa 210 km.); 2° il diritto di opzione per la costruzione di 200 km. di linee supplementari, e ciò per un periodo di 12 anni, coll'obbligo di costruzione immediata di una linea di 20 km.; 3° l'esenzione da ogni imposta durante un periodo di 50 anni; 4° la concessione di terreni atti a costruzioni e a coltura, appartenenti al Demanio pubblico; 5° un contratto per i trasporti pubblici, specialmente postali; 6° eventualmente anche la concessione delle comunicazioni telegrafiche nell'isola.

La Camera dei deputati dell'isola ha votato poi, nella seduta del 21 gennaio, una legge che ratifica la decisione del Consiglio esecutivo, divenuta, così, definitiva. La Compagnia ha tempo sino al 1° maggio per far conoscere la propria risposta; in caso di suo rifiuto, la questione verrà sottoposta ai tribunali.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PECHINO, 5. — Informazioni, da fonte ufficiale, smentiscono che l'Imperatore abbia intenzione di lasciare ora Sin-gan-fu.

Li-Hung-Chang chiese al maresciallo conte di Waldersee, se sia possibile abbandonare il progetto della spedizione nell'interno della China.

Waldersee rispose che si riserva libertà d'azione, ma che nondimeno propende per venire ad un accordo, qualora la situazione generale lo permetta.

Le truppe giapponesi cominciano intanto a partire.

MADRID, 6. — Dispacci da Oporto annunciano che un piccolo gruppo di dimostranti lanciò sassi, nella notte di domenica, contro il Collegio del Sacro Cuore, situato in un sobborgo della città.

Furono eseguiti 12 arresti. Regna una certa agitazione nella città.

Le truppe sono consegnate.

OPORTO, 6. — La città è calma.

Il Governo prepara provvedimenti riguardo alle Congregazioni religiose.

PALERMO, 6. — È arrivato, oggi, lo *yacht* imperiale russo *Standard*, proveniente da Sebastopoli, comandato dal contrammiraglio Rimski Corsaroff.

Lo *Standard* fece le salve d'uso.

MADRID, 6. — Il Ministero è stato così costituito:

Presidenza del Consiglio, Sagasta — Affari esteri, duca di Almodovar del Rio — Giustizia, marchese de Teverga — Finanze, Urzaiz — Guerra, generale Weyler — Interno, Moret y Prendergast — Marina, duca di Veragua — Lavori pubblici, Villanova — Istruzione pubblica, Romanones.

VIENNA, 6. — *Camera dei deputati.* — Si discute, senza notevoli incidenti, il progetto di legge relativo all'aumento del dazio sull'alcool.

Fressl, autore degli incidenti di ieri, tentò di protestare, ma gli Czechi si schierarono contro di lui, fra gli applausi della Camera.

Alla fine della seduta lo czeco radicale Klofac protestò contro il trattamento usato ieri dalla Camera verso il suo partito e dichiarò che se questo fosse abbastanza numeroso impedirebbe la discussione di qualunque progetto del Governo e specialmente di quello sulla leva militare.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

BREMA, 7. — Mentre l'Imperatore Guglielmo si recava in vettura alla stazione, un operaio, certo Weiland, gli gettò contro un pezzo di ferro. L'Imperatore rimase leggermente ferito ad una guancia, ma continuò il suo viaggio per Berlino.

Weiland fu subito arrestato. È un epilettico. Sottoposto ad interrogatorio, rispose confusamente.

LONDRA, 7. — *Camera dei comuni.* — Il Primo lord della

Tesoreria, Balfour, dichiara che presenterà alla Camera una proposta per modificare il regolamento della Camera dei comuni, nel senso che i deputati espulsi *manu militari* non possano prender parte ai lavori legislativi per il resto della sessione.

BREMA, 7. — L'Imperatore Guglielmo fu colpito dal pezzo di ferro, tiratogli da Weiland, alla guancia sotto l'occhio destro.

La ferita non poteva essere grave.

L'Imperatore non ne parlò al Borgomastro di Brema che lo accompagnava alla stazione. Quivi giunto però i personaggi del suo seguito richiamarono la sua attenzione sulla guancia sanguinante.

L'aggressore fu rovesciato dai cavalli dei gendarmi che scortavano la vettura imperiale e venne subito arrestato dalla polizia.

Durante l'interrogatorio fu preso parecchie volte da convulsioni, ma potè rispondere ad intervalli alle domande che gli venivano fatte sulle cause dell'attentato.

Sembra accertato che l'aggressore soffra di convulsioni epilettiche, poichè gli furono trovati indosso medicamenti per tale malattia.

PECHINO, 7. — Intorno all'incendio di un tempio, nel Palazzo d'Estate, erroneamente attribuito a soldati italiani, si hanno questi particolari:

I comandanti del presidio inglese e dell'italiano avevano permesso ai soldati di altra nazionalità di visitare, col loro ufficiale, il Palazzo d'Estate. Furono questi soldati che, per sfortunato caso fortuito, furono cagione che si sviluppasse l'incendio in una piccola pagoda antica. Il danno si limitò alle parti in legname. Accorse le truppe italiane, potè essere circoscritto l'incendio, che avrebbe altrimenti distrutto un grande edificio vicino.

BREMA, 7. — Nulla di nuovo è risultato finora dall'istruttoria contro Weiland, il quale afferma di non saper nulla di quanto è avvenuto. Egli continua a dichiararsi epilettico.

Weiland fa l'impressione di essere in istato di mente anormale.

BERLINO, 7. — L'Imperatore è ritornato stamane alle ore 8.

Al suo arrivo erano ad attenderlo alla stazione l'Imperatrice Augusta ed il Cancelliere dell'Impero, conte de Bülow.

Giunto al Castello l'Imperatore ricevette il medico prof. Bergmann.

L'Imperatore non assisterà, come aveva stabilito, alle corse degli ufficiali del reggimento di cavalleria di guarnigione a Postdam.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Conservatorio del Collegio Romano
del 6 marzo 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	758,2
Umidità relativa a mezzodì	63.
Vento a mezzodì	S debole.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 14°,4
	Minimo 3°,3.
Pioggia con neve fusa	0.0.

Li 6 marzo 1901.

In Europa: pressione massima di 773 sul Portogallo, minima di 733 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sull'Italia inferiore e Sicilia, disceso altrove fino a 3 mm. in Piemonte e Lombardia, temperatura generalmente aumentata; alcune pioggie e temporali al Sud e in Sicilia.

Stamane: cielo coperto in Val d'Arno, alquanto nuvoloso all'estremo Sud e isole, quasi sereno altrove; venti del 4° quadrante moderati o forti in Sardegna e penisola Salentina, deboli o moderati altrove; mare qua e là mosso.

Barometro: minimo intorno a 761 in Val Padana, massimo a 765 Cagliari e Palermo.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali all'estremo Nord, freschi intorno a ponente sulla Sardegna, moderati meridionali altrove; cielo nuvoloso con qualche pioggia; temperatura in aumento; Tirreno mosso o alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, li 6 marzo 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	14 5	7 0
Genova	$^1/_4$ coperto	calmo	14 6	9 2
Massa Carrara	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	14 1	6 1
Cuneo	sereno	—	12 6	3 5
Torino	sereno	—	11 0	2 4
Alessandria	$^1/_4$ coperto	—	10 6	1 2
Novara	$^1/_2$ coperto	—	13 9	2 6
Domodossola	sereno	—	16 6	— 0 2
Pavia	$^1/_4$ coperto	—	15 5	0 3
Milano	$^1/_2$ coperto	—	14 2	2 0
Sondrio	sereno	—	12 5	3 4
Bergamo	$^1/_2$ coperto	—	10 5	4 7
Brescia	$^1/_4$ coperto	—	11 7	3 4
Cremona	—	—	[illegible]	—
Mantova	sereno	—	10 4	2 0
Verona	sereno	—	13 0	2 5
Belluno	—	—	—	—
Udine	sereno	—	12 0	2 1
Treviso	sereno	—	13 0	2 4
Venezia	$^1/_4$ coperto	calmo	10 4	3 5
Padova	sereno	—	12 7	3 1
Rovigo	$^1/_4$ coperto	—	11 1	3 0
Piacenza	sereno	—	9 6	1 8
Parma	$^1/_4$ coperto	—	11 8	3 5
Reggio Emilia	$^1/_2$ coperto	—	12 0	2 8
Modena	sereno	—	12 8	2 7
Ferrara	sereno	—	12 1	3 7
Bologna	sereno	—	11 9	5 2
Ravenna	sereno	—	15 5	0 3
Forlì	sereno	—	12 8	3 6
Pesaro	sereno	calmo	11 7	3 5
Ancona	sereno	calmo	10 4	5 4
Urbino	sereno	—	9 2	3 1
Macerata	sereno	—	10 9	5 6
Ascoli Piceno	sereno	—	13 0	5 0
Perugia	$^1/_4$ coperto	—	10 8	5 8
Camerino	sereno	—	9 0	3 7
Lucca	coperto	—	14 0	3 9
Pisa	coperto	—	14 8	6 4
Livorno	$^3/_4$ coperto	calmo	14 5	7 5
Firenze	coperto	—	13 0	5 0
Arezzo	nebbioso	—	12 4	2 7
Siena	$^1/_4$ coperto	—	12 0	4 3
Grosseto	sereno	—	16 4	4 1
Roma	sereno	—	13 9	3 3
Teramo	sereno	—	12 5	3 8
Chieti	piovoso	—	10 0	4 0
Aquila	sereno	—	7 7	— 0 2
Agnone	$^1/_4$ coperto	—	7 4	— 1 0
Foggia	$^1/_2$ coperto	—	10 6	3 8
Bari	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	11 0	5 0
Lecce	coperto	—	11 9	5 3
Caserta	$^1/_4$ coperto	—	13 4	3 1
Napoli	sereno	calmo	12 8	6 8
Benevento	$^3/_4$ coperto	—	11 8	0 2
Avellino	$^1/_4$ coperto	—	10 8	— 2 1
Caggiano	sereno	—	6 2	1 4
Potenza	$^1/_4$ coperto	—	6 0	— 0 5
Cosenza	$^1/_2$ coperto	—	12 0	2 0
Tiriolo	coperto	—	9 2	0 0
Reggio Calabria	$^1/_4$ coperto	mosso	13 8	9 8
Trapani	$^3/_4$ coperto	calmo	15 5	10 3
Palermo	sereno	mosso	15 9	6 4
Porto Empedocle	$^1/_4$ coperto	calmo	14 0	9 0
Caltanissetta	$^1/_2$ coperto	—	10 0	2 8
Messina	$^1/_2$ coperto	calmo	14 0	9 9
Catania	sereno	calmo	14 4	6 4
Siracusa	$^1/_4$ coperto	calmo	15 0	5 8
Cagliari	$^1/_4$ coperto	mosso	16 0	9 2
Sassari	$^3/_4$ coperto	—	12 2	7 7

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*.